



Disegno

Legge sulle epizoozie (LFE)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 2020¹,
decreta:

I

La legge del 1° luglio 1966² sulle epizoozie è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 1

I. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente legge ha lo scopo di prevenire e combattere le epizoozie nonché di rafforzare la salute degli animali.

Art. 1a
ex art. 1

Art. 1b
ex art. 1a

¹ FF 2020 3567
² RS 916.40

Titolo prima dell'art. 11a

IIIa. Provvedimenti per rafforzare la salute degli animali

Art. 11a, rubrica

Servizi d'igiene veterinaria

Art. 11b Rete di competenze e d'innovazione per la salute degli animali

La Confederazione può versare aiuti finanziari per lo sviluppo e la gestione di una rete di competenze e d'innovazione per la salute degli animali.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.